SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

(114ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » **(1090-B)** (*D'iniziativa del senatore Salari*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *pag.* 1537, 1538
CARISTIA, *relatore* 1537
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . 1538
ROFFI 1538

« Provvedimenti per l'educazione fisica » **(2120) (Coordinamento):**

PRESIDENTE 1525

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » **(2237) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 1532, 1537
GIUA 1537
LAMBERTI, *relatore* . . 1532, 1534, 1535, 1537
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . 1534, 1535, 1537
RUSSO Luigi 1535
RUSSO Salvatore 1535

« Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno 1954-1955 » **(2289)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *pag.* 1539, 1540
GIUA, *relatore* 1540
LAMBERTI 1540

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Page, Paolucci Di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Moro.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica » (2120).

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nella seduta di mercoledì 4 dicembre, quando fu approvato il disegno di legge n. 2120 recante norme per l'educazione fisica, fu fatta espressa riserva di coordinamento. Adempiendo all'incarico avuto, ho proceduto al coordinamento del testo di cui do lettura:

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

Art. 1.

(*Organizzazione dell'insegnamento*)

L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art. 3.

(*Esoneri dalle lezioni*)

Il Capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Art. 4.

(*Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali*)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli Istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli Istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 5.

(*Palestre ed impianti sportivi*)

Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per la scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art. 6.

(*Sussidi*)

Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sarà controllata dai provveditori agli studi.

Art. 7.

(*Organizzazione dei servizi centrali*).

È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art. 8.

(*Ispettorato centrale*)

Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Art. 9.

(*Servizi periferici*)

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art. 10.

(*Personale subalterno per i servizi di educazione fisica*)

L'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello, se abbiano almeno 9 classi, due se ne abbiamo più di 22.

« Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.

« Quando in una stessa sede esistano più scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi ».

Art. 11.

(*Tassa di educazione fisica*)

In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonchè le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

TITOLO II.

RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

Art. 12.

(*Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica*)

È istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

I professori di educazione fisica appartengono al ruolo *B*.

Art. 13.

(*Costituzione delle cattedre*)

L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica è di diciotto ore settimanali.

La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola o istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede.

In tale caso la cattedra sarà istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.

La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sarà soggetta a revisione biennale.

Art. 14.

(*Abilitazione e concorsi*)

Le cattedre di educazione fisica sono conferite mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui ai successivi articoli e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge. L'ammissione al concorso a cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Gli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie.

Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente ai sensi del primo comma del presente articolo, e per l'altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Le cattedre che eventualmente non saranno conferite in uno dei due concorsi di cui al precedente comma, saranno trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso.

Art. 15.

Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì soppressi i ruoli speciali transitori di educazione fisica istituiti con i decreti legislativi 7 aprile 1948, n. 262, e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale, che all'atto della entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti ruoli, sarà iscritto di ufficio nel ruolo organico di cui al primo comma del precedente articolo 12 nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.

Nello stesso ruolo organico saranno iscritti a domanda, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma. A parità di punteggio precede il più anziano di età.

Nello stesso ruolo saranno altresì iscritti, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti tuttora in servizio che nei concorsi a cattedre di educazione fisica, indetti dall'Opera nazionale balilla nel 1928 e 1931 e dalla G.I.L. nel 1941, abbiano conseguito la idoneità.

La immissione in ruolo degli idonei, di cui al precedente comma, è disposta a domanda e sino alla concorrenza di 120 posti complessivi di cui 80 riservati al personale insegnante femminile e 40 al personale maschile.

Gli anzidetti aspiranti saranno compresi in graduatorie separate, maschile e femminile, in base al punteggio riportato nel concorso cui presero parte.

Art. 16.

(*Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio*)

Gli insegnanti di educazione fisica, già di ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti

ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di età o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente articolo 12 con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

1) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo;

2) non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202.

Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096.

L'inquadramento può essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947-48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di età per il mantenimento in servizio.

Art. 17.

(Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'articolo 16)

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, è valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonché il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1946.

Art. 18.

(Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza)

Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualità di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.

Art. 19.

(Versamenti all'erario inerenti al trattamento di quiescenza)

Per il trattamento di quiescenza degli insegnanti inquadrati ai sensi del precedente articolo 16, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, primo comma, della legge 24 luglio 1954, n. 601. A tali effetti gli interessati devono versare all'erario quanto fu loro liquidato dallo Stato o dagli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica a titolo di indennità una volta tanto con gli interessi legali. Qualora vi sia stata contemporanea percezione di pensione e di assegni di attività, gli interessati devono altresì versare le quote di pensione a carico dello Stato eventualmente riscosse durante il servizio di ruolo prestato alle dipendenze degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica.

Parimenti è utile per il trattamento di quiescenza il periodo di tempo decorrente dal 1° ottobre 1946 alla data di cessazione dal servizio di ruolo, ovvero alla data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 18.

A tale fine gli interessati sono tenuti al pagamento della normale ritenuta del 6 per cento in conto entrate tesoro, da computarsi sugli

stipendi che sarebbero spettati per il periodo stesso.

Gli interessati possono inoltre chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come incaricati o supplenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1946, con l'applicazione delle vigenti disposizioni sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di riscatto verrà calcolato sullo stipendio attribuito al 1° ottobre 1946.

Art. 20.

(*Insegnanti di scuole passate allo Stato*)

Possono essere altresì inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente articolo 12 gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato Governatorato di Roma, statizzate ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1435, i quali furono inquadrati nel ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di insegnanti di educazione fisica.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono valutati, agli effetti della carriera, i servizi di ruolo resi nelle scuole di provenienza e quelli resi, dopo la statizzazione della scuola, nel ruolo dei maestri elementari. Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni vigenti che regolano la ricongiunzione dei servizi nei casi di passaggio dagli Enti locali allo Stato.

Art. 21.

(*Riammissione in servizio*)

Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica già di ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'articolo 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni.

TITOLO III.

ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA

Art. 22.

L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonché gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo articolo 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvederà mediante incarico.

Art. 23.

L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potrà essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Art. 24.

Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari, o di diploma di licenza dagli istituti tecnici femminili.

Art. 25.

L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866.

L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

Art. 26.

L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finchè durerà la destinazione di essi ai suoi scopi statutari, e subentra, nella proprietà del relativo materiale mobile, alle Accademie stesse, che sono soppresse ad ogni effetto.

Sono a carico dell'Istituto gli oneri per l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le attività dell'Istituto sono costituite dal provento delle tasse, sopratasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, dalle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Lo Stato corrisponde annualmente all'Istituto un contributo nella misura di lire 50.000.000.

Al mantenimento dell'Istituto si provvede oltrechè col contributo statale di cui al precedente comma, anche mediante eventuali convenzioni da stipulare con enti o privati.

Art. 27.

È riconosciuta, ad ogni effetto, la validità dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.

Art. 28.

L'ente o gli enti morali promotori dell'istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonchè la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.

Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.

Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 29.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvederà con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'articolo 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Gli articoli che hanno subìto modificazioni, sia pure di carattere semplicemente formale, sono l'articolo 11 e l'articolo 29. È stato trasferito dall'articolo 29 all'articolo 11 l'emendamento che stabiliva un ulteriore aumento di 100 lire delle tasse scolastiche, sicchè, all'articolo 11, figura ora l'importo complessivo della tassa nella misura di lire 300.

Nell'articolo 29, poi, in seguito ai chiarimenti avuti dalla Commissione finanza e tesoro e dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata nuovamente inserita l'indicazione della maggiore spesa complessiva che il disegno di legge comporta nella misura di lire 300 milioni. Su proposta poi della Ragioneria generale dello Stato, l'indicazione dell'esercizio finanziario 1958-59 è stata sostituita con la indicazione dell'anno scolastico 1958-59.

Se non si fanno osservazioni, resta inteso che il testo approvato dalla nostra Commissione è quello di cui ho dato testè lettura.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (2237).

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica ».

Dichiaro aperta la discussione generale e do senz'altro la parola al relatore, senatore Lamberti, che sin d'ora ringrazio per essersi assunto l'onere della relazione su questo disegno di legge; la sua preparazione ci è di garanzia che egli tratterà l'argomento con la competenza richiesta da un tema di tanto rilievo

LAMBERTI, *relatore*. Il disegno di legge in esame va messo in relazione con i decreti conseguenti alla legge delega, con i quali si è provveduto a riordinare le carriere di tutti i dipendenti statali.

In realtà, avendo quei decreti attuato una serie di benefici, di provvidenze e di miglioramenti di carriera a favore di tutti i dipendenti statali, essi hanno, di riflesso, portato qualche beneficio anche agli insegnanti. Tuttavia, il problema di questi ultimi si presentava in termini particolari, come i colleghi ricordano, sia perchè, con l'articolo 7 della legge delega si stabiliva che si dovesse avere riguardo alla specialissima situazione in cui gli insegnanti si trovano, (infatti essi non sono da considerarsi, in senso stretto, impiegati dello Stato), sia perchè lo spirito di quell'articolo 7 era anche informato a un'altra considerazione meno formale, a quella cioè della responsabilità sociale, connessa alla funzione che gli insegnanti esplicano, che rende necessario considerare i problemi relativi alla loro carriera e anche al loro trattamento economico in una maniera tutt'affatto particolare.

Così è nato questo disegno di legge il quale, a mio avviso, si sforza di tener fede sia allo spirito che alla lettera di quell'articolo 7, come pure di quegli ordini del giorno che in occasio-

ne della discussione della legge delega furono presentati tanto al Senato che alla Camera dei deputati e sui quali si raccolse il consenso del Parlamento e l'adesione del Governo.

Sotto questa luce particolare va visto questo disegno di legge. Quando considereremo in concreto, attraverso l'esame degli articoli, la nuova posizione che il personale insegnante viene ad assumere, ci renderemo conto di come si integri quello che si è realizzato attraverso norme generali, comuni a tutti i dipendenti statali, con quello che si potrà realizzare attraverso questo nuovo strumento che viene proposto alla nostra discussione e alla nostra approvazione.

C'erano due modi per attuare l'articolo 7: uno, caldeggiato da una parte notevole della categoria interessata, consisteva nel realizzare, per il personale insegnante, qualcosa di analogo a quello che si è fatto per i magistrati, cioè uno sganciamento dagli altri dipendenti statali. L'altro, al quale il Governo era più incline, era di mantenere ferma l'unità complessiva delle carriere, solo differenziando gli insegnanti dagli altri dipendenti statali nella durata e nei modi di sviluppo di esse.

Il disegno di legge, diciamolo subito, è l'espressione di questo secondo indirizzo: non si propone, infatti, per gli insegnanti, uno sviluppo di carriera del tutto autonomo e differente da quello degli altri dipendenti statali, ma un complesso di provvedimenti in forza dei quali essi possono realizzare immediatamente un grado comparativamente migliore di quello con cui si iniziano le altre carriere dei dipendenti statali, svolgendo poi la loro carriera in modo complessivamente più favorevole. Nel disegno di legge, infatti, è ribadito il principio dell'avanzamento a ruoli aperti, a differenza di quello che accade nelle altre Amministrazioni, e, inoltre la permanenza nelle varie classi, che lo sviluppo della carriera contempla, è stata abbreviata in modo da consentire agli insegnanti di raggiungere posizioni economiche e giuridiche in qualche modo migliori, di quelle dei loro colleghi delle carriere amministrative.

Mi sembra opportuno fare anche un'altra osservazione preliminare, perchè certi particolari del disegno di legge siano pienamente apprezzati.

Ad un certo momento, non ricordo esattamente in quale sede, fu affermato questo principio, che le reciproche posizioni e i reciproci rapporti che risultassero da conquiste o da avanzamenti effettuati da determinate categorie, dovessero essere conservati come patrimonio intangibile e che, quindi, ad esempio, la equiparazione dei direttori didattici ai presidi di seconda categoria, e l'equiparazione degli ispettori didattici ai presidi di prima categoria, dovessero essere conservate in quanto erano conquiste che quei gruppi avevano già raggiunto e si dovevano considerare come dei punti fermi ai quali non si doveva venir meno.

Le realizzazioni concrete a cui il disegno di legge perviene, sono sintetizzate nella presentazione che il Ministro della pubblica istruzione di concerto con i suoi colleghi, ne ha fatto al Senato.

Il riordinamento si traduce nei seguenti miglioramenti: anzitutto la riduzione del percorso normale delle carriere. È quello cui accennavo pocanzi: in sostanza qui si attuano i propositi del Governo che avevano trovato espressione in un intervento del ministro Gava, il quale, rispondendo ad una interrogazione di alcuni senatori, ebbe ad affermare che si sarebbe realizzato l'articolo 7 della legge delega non sganciando gli insegnanti dagli altri dipendenti statali, ma facendo in modo che la loro carriera fosse comparativamente più rapida.

Il percorso normale delle carriere viene ridotto di tre anni rispetto a quello fissato dalla tabella unica del 1956.

Conseguentemente gli insegnanti elementari raggiungono, dopo 23 anni di servizio, la quarta ed ultima classe di stipendio, partendo dal coefficiente 202 per raggiungere il 325.

I professori di scuole secondarie, per effetto dell'accennata riduzione triennale, raggiungono l'ultima classe di stipendio delle carriere per essi stabilite, in relazione al ruolo cui appartengono, rispettivamente:

dopo 20 anni di servizio, se di ruolo A (coefficienti 271-500)

dopo 18 anni di servizio, se di ruolo B (coefficienti 229-450)

dopo 23 anni di servizio, se di ruolo C (coefficienti 202-325).

Io, questa mattina, mi asterrò dal mettere in evidenza quei punti del disegno di legge, che,

secondo me, potrebbero essere discussi e, forse, migliorati Mi limiterò a qualche accenno fuggevole. Per esempio, la riduzione della carriera dei professori di ruolo A e B, così come è congegnata nel disegno di legge, porta qualche inconveniente.

Accade che, secondo le tabelle annesse alla legge, i professori di ruolo B, nel diciottesimo anno della loro carriera, realizzino un trattamento economico ed una posizione giuridica migliori dei loro colleghi di ruolo A. Questi hanno, è vero, un ulteriore sviluppo di carriera e un trattamento economico complessivamente più vantaggioso di quello degli insegnanti di ruolo B, ma sarebbe opportuno studiare degli accorgimenti, dei ritocchi, per evitare che, in qualsiasi momento questa differenza, non solo scompaia del tutto, ma addirittura si traduca in termini negativi, per cui i professori di ruolo B, sia pure per un biennio, abbiano un trattamento comparativamente più favorevole di quello dei colleghi di ruolo A.

Può darsi, per altro, che questa apparente incongruenza del disegno di legge sia stata l'effetto di un criterio generale, che qui cade opportuno ricordare, e a cui evidentemente il disegno di legge si è ispirato, cioè quello di diminuire le distanze tra il ruolo A e il ruolo B. Il criterio mi sembra, di per sè, accettabile, perchè non dobbiamo dimenticare che, tanto i professori di ruolo A come quelli di ruolo B possiedono lo stesso titolo di studio, accedono gli uni e gli altri mediante concorso alle cattedre che vanno a ricoprire, e svolgono opera altrettanto delicata, altrettanto preziosa e socialmente importante.

Però, mentre, a mio modo di vedere, può essere accettabile l'idea di avvicinare la carriera dei professori di ruolo B a quella dei professori di ruolo A, anche senza arrivare all'abolizione totale, che da alcuni sarebbe propugnata, di ogni distinzione dei due ruoli, non sarebbe però giusto spingere le conseguenze di questo proposito, di per sè buono, fino al punto di far sì che, in determinati momenti della loro carriera, i professori di ruolo B siano avvantaggiati rispetto a quelli di ruolo A.

In questo quadro della distinzione dei tre ruoli A, B e C si è trovato modo di distribuire, in maniera armonica ed unitaria, tutti gli insegnanti della scuola secondaria ed elementare, e questo mi sembra sia un vantaggio, non ultimo fra quelli che conseguiranno alla approvazione di questo disegno di legge. Gli insegnanti elementari sono equiparati ai professori di ruolo C, e non vi è ragione perchè non lo siano, poichè il titolo di studio che si richiede agli uni e agli altri è analogo. Nel ruolo C saranno, infatti, inquadrati tutti quegli insegnanti per la cui cattedra non è necessaria una laurea e basta un diploma.

Dicendo questo, in verità, io dico qualcosa che, dal disegno di legge posto al nostro esame, non viene fuori se non in modo indiretto: infatti per un più approfondito esame dell'argomento sarebbe necessario avere presente il testo del disegno di legge sull'ordinamento giuridico degli insegnanti, che non è stato ancora presentato al Parlamento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Il nuovo stato giuridico non modifica sostanzialmente l'attuale.

LAMBERTI, *relatore.* Il secondo punto messo in evidenza dalla relazione annessa al disegno di legge, è la riduzione di carriera per merito distinto, cosa che dovrebbe meritare il consenso e il plauso dei colleghi.

Noi abbiamo auspicato più volte che lo sviluppo della carriera degli insegnanti non fosse una via uniforme e grigia, in cui tutti andassero di pari passo, ammessi al godimento degli stessi benefici. Nelle nuove carriere si potranno realizzare due abbreviazioni per merito distinto, abbastanza apprezzabili perchè dovrebbero essere di tre anni ciascuna, ma forse sarebbe meglio dire « di almeno tre anni » secondo un emendamento che ho in animo di presentare e che mi riservo di chiarire a suo tempo.

Il disegno di legge prevede che i concorsi per l'avanzamento per merito distinto debbano effettuarsi per esami e per titoli. Si potrà vedere se, tenendo fermo il principio dell'esame e dei titoli per il primo concorso, non sia opportuno rinunciare agli esami nel secondo concorso, soprattutto nel campo della scuola secondaria; infatti l'estemporanea stesura di un elaborato, necessariamente un po' manualistico, potrebbe essere meno probante che non altri titoli culturali. In ogni caso, valutati i meriti

culturali, comunque accertati, si avrà riguardo anche agli altri titoli.

RUSSO LUIGI. Principalmente alle benemerenze didattiche!

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. La nostra esperienza, però, ci dice che tutti gli insegnanti hanno la massima qualificazione!

LAMBERTI, *relatore*. Vorrei far osservare al collega Russo che la valutazione del merito dell'insegnante, trova espressione, più che nelle anticipazioni di carriera per merito distinto, nell'attribuzione dell'aumento periodico con l'anticipo di un anno, che la legge pure prevede e che ha conseguenze permanenti economiche, cioè comporta uno scatto anticipato.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per le altre categorie si ricorre allo scrutinio; nel caso presente, invece, lo scatto è subordinato alla qualifica.

LAMBERTI, *relatore*. La valutazione della qualifica ha ragione di essere di per se stessa. Non dico che anche nei concorsi per la progressione nella carriera non si debba tener conto del servizio prestato, ma non in maniera così esclusiva dato che la sua valutazione trova nel disegno di legge l'altro riflesso che ho ora ricordato.

Lo scambio di vedute tra il Ministro Moro e il senatore Russo mi suggerisce una osservazione: la valutazione delle qualifiche può rappresentare un elemento apprezzabile per uscire dalla situazione piatta e grigia nella quale ci troviamo, solo a condizione che nella redazione del testo definitivo dello stato giuridico degli insegnanti si adottino precise norme per assicurare alle qualifiche stesse un valore selettivo: non è giusto infatti che tutti gli insegnanti abbiano sempre la qualifica di ottimo, come oggi generalmente accade.

RUSSO SALVATORE. Anche la frequenza delle ispezioni nelle classi potrebbe costituire una remora: se gli ispettori scolastici visitassero le nostre scuole, facessero dei rilievi e li comunicassero al preside, non so come il preside potrebbe poi regalare l'ottimo.

LAMBERTI, *relatore*. Illustrati così i punti 2° e 4° della relazione governativa, veniamo al punto 3°: « Valutazione agli effetti economici dell'insegnamento non di ruolo ».

Dice la relazione governativa: « La considerazione della circostanza che l'ingresso in carriera avviene normalmente dopo un periodo di attesa che è impiegato nell'esercizio di attività didattica svolta in qualità di insegnante non di ruolo, ha suggerito di accordare un limitato riconoscimento, ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio, al servizio non di ruolo

Come risulta dall'articolo 6 deve trattarsi di insegnamento prestato per uno o due bienni in istituti statali dello stesso settore dell'istruzione (elementare, secondaria o artistica) cui appartiene l'istituto nel quale il richiedente ha ottenuto la nomina in ruolo e deve trattarsi, altresì, di servizio valutato con qualifica non inferiore a quella di « valente » (o a quella equivalente di « distinto » per gli insegnanti elementari), e reso, per non meno di sette mesi in ciascun anno scolastico, col possesso, quando prescritto, del titolo di abilitazione, salva l'eccezione prevista, relativamente al periodo di sospensione dei concorsi, esami di Stato, dall'ultimo comma dello stesso articolo. Tale servizio dà titolo, una volta ottenuta la qualifica di ordinario, all'attribuzione, tanto nella seconda classe di stipendio, quanto nelle successive, di uno o due aumenti periodici (a seconda che l'interessato abbia prestato uno o due bienni di insegnamento non di ruolo), la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna delle predette classi di stipendio.

Gli effetti economici di tale valutazione non sono irrilevanti, dato che l'aumento è conservato anche dopo il passaggio all'ultima classe di stipendio e quindi esercita la sua incidenza non solo durante l'ulteriore permanenza in servizio, ma anche all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La valutazione dell'insegnamento non di ruolo è accordata, alle condizioni di cui s'è detto, anche agli insegnanti attualmente in servizio, con esclusione beninteso di ogni effetto retroattivo (articolo 21) ».

Questo è uno dei punti nuovi del disegno di legge che risponde indubbiamente al un vivo

desiderio degli interessati e che potrà tradursi in un beneficio finanziario apprezzabile.

Ci sono molte limitazioni che vedremo in concreto quando passeremo all'articolo 6; intanto osserviamo che non si parla di quattro anni, ma di due bienni riscattabili.

Alcuni potranno essere forse un po' impressionati della introduzione nel disegno di legge di una norma così fatta, che sembra veramente un po' fuori della nostra prassi legislativa. A tutta prima può sembrare che all'insegnante si concede un'agevolazione eccezionale, straordinaria, che non è concessa a nessun'altra categoria e che potrebbe aprire la via ad una serie di rivendicazioni. In realtà, però, la cosa è un po' diversa da quello che può apparire a prima vista, perchè gli altri dipendenti statali hanno avuto riconosciuto agli effetti della carriera il servizio prestato nei ruoli speciali transitori.

Ora, è vero che anche per gli insegnanti, in forza di una legge che noi approvammo qualche tempo fa, il servizio prestato nei ruoli transitori viene valutato ai fini della progressione in carriera, ma è vero altresì che, mentre l'accesso ai ruoli speciali transitori per gli insegnanti fu limitato ad un determinato numero di posti, a cui si accedeva per concorso, tutti gli altri dipendenti statali non di ruolo si trovarono, in un determinato momento, nell'immediato dopoguerra, inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Questi, che ho illustrato fin qui, mi pare che possano essere riconosciuti come i lineamenti essenziali che caratterizzano questo provvedimento. Nel complesso, ritengo che esso vada incontro a molte delle esigenze espresse dagli uomini della scuola, e che quindi possa dare un contributo effettivo al ritorno della serenità di spirito in coloro che nella scuola lavorano: questo noi auspichiamo, per ridare alla scuola italiana un ritmo di vita normale, e per trarre dall'opera degli insegnanti tutti i frutti che, per il bene della società, noi desideriamo.

Ho cercato di assolvere il compito che mi è stato affidato; vorrei però che mi fosse dato ancora un congruo periodo di tempo per passare ad una fase più propriamente critica: sia alla critica generale di alcune impostazioni, sia all'esame particolareggiato degli articoli, in cui questa critica generale potrebbe concretarsi in emendamenti.

Naturalmente, per quello che riguarda questo secondo momento critico, ci troveremo di fronte ad alcune difficoltà. Noi siamo certamente aperti a comprendere le esigenze degli uomini della scuola, per il bene loro e soprattutto per il bene della scuola. Ma non so se in questa revisione critica, che bisognerà pur fare esaminando tutti gli emendamenti che da ogni parte saranno proposti, noi potremo tradurre in concrete deliberazioni questo nostro atteggiamento di spirito, perchè putroppo, questa legge ha evidentemente un aspetto finanziario; nello sfondo della nostra discussione sta infatti un problema di quadratura di bilanci, di cifre, di stanziamenti da cui essa non potrà non essere condizionata.

Questa è in fondo una delle ragioni per cui oggi non ho creduto opportuno affrontare la seconda parte della mia relazione: dobbiamo infatti attendere il parere della Commissione finanze e tesoro che ci rassicuri sulla copertura delle spese già previste nel disegno di legge così come ci è pervenuto. In tale parere la Commissione finanze e tesoro ci potrebbe eventualmente fornire qualche indicazione per una più o meno moderata espansione della spesa che dovesse seguire alle proposte che noi eventualmente potessimo fare. Certo è che noi non siamo soltanto uomini della scuola, ma rappresentanti responsabili di tutto il popolo italiano (che ci ha mandato qui non solo per fare i commissari della pubblica istruzione, ma anche per tutelare in generale i suoi interessi più fondamentali); è naturale pertanto che ci sentiamo, da un lato, inclini ad accogliere con la maggiore larghezza possibile gli emendamenti che saranno proposti, ma, dall'altro, ad evitare una situazione di guerra permanente con la Commissione finanze e tesoro, entrando invece noi stessi, come è giusto, nel merito dei punti di vista che tale Commissione esprimerà, e che anche noi in certe circostanze saremo pur costretti a condividere.

D'altra parte, la sollecita approvazione del disegno di legge mi pare che abbia un interesse, sotto un certo punto di vista, preminente anche su determinati problemi di miglioramento. Per cui, nel corso della discussione valutati questi tre elementi: l'interesse della scuola,

la necessità di salvaguardare l'equilibrio del nostro bilancio e quella di arrivare ad una rapida conclusione dopo la lunga gestazione di questo provvedimento, noi potremo giungere, io spero, a conclusioni equilibrate.

PRESIDENTE. Le ultime battute del senatore Lamberti mi dispensano dall'insistere sull'urgenza di questo disegno di legge che dobbiamo discutere al più presto. Penso che noi potremo tornare sull'argomento la settimana prossima.

GIUA. Da qualche accenno del senatore Lamberti agli aspetti finanziari di questo disegno di legge ho inteso che egli vede la possibilità che la Commissione finanze e tesoro possa fare delle obbiezioni.

LAMBERTI, *relatore*. Io spero di no!

GIUA. Ma la Commissione finanze e tesoro non può fare delle obbiezioni, dato che il Ministero del tesoro ha già dato il suo assenso.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione è d'accordo con il Ministero del tesoro e con la Ragioneria generale dello Stato. Naturalmente la Commissione finanze e tesoro è libera di fare le obbiezioni che crede. Ritengo tuttavia che non solleverà eccezioni circa il testo del Governo; semmai potrà opporsi ad eventuali emendamenti che comportino un aumento dell'onere.

LAMBERTI, *relatore*. La Commissione finanze e tesoro è di fronte al Ministero del tesoro nella stessa posizione in cui siamo noi innanzi all'impegno assunto dal Ministro della pubblica istruzione presentando questo disegno di legge, cioè possiamo ancora discuterlo.

GIUA. Io insisto nel ritenere che la Commissione finanze e tesoro, di fronte a un disegno di legge governativo non possa fare obbiezioni circa la copertura.

PRESIDENTE. Comunque la Commissione finanze e tesoro non ci ha ancora inviato il suo parere; quando manderà il suo parere discuteremo sulla questione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » (1090-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARISTIA, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge fu già da noi approvato nella seduta del 10 aprile 1957.

Inviato, poi, alla Camera dei deputati, i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno creduto opportuno apportare due modificazioni; una al primo comma dell'articolo 4 e l'altra all'articolo 7. Poichè si tratta di emendamenti di poca entità, io spero che i colleghi di questa Commissione non avranno difficoltà a dare il loro unanime consenso al disegno di legge così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si provvede a stabilire la composizione del Consiglio direttivo del Centro di studi sull'Alto Medioevo. L'emendamento apportato dalla Camera dei deputati dispone che il decreto ministeriale, necessario per la nomina dei membri del Consiglio direttivo, sia preceduto dal parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Io credo che la proposta sia, senz'altro, accettabile.

Con l'articolo 7 si provvede alla copertura delle spese derivanti dalla presente legge. Nel testo da noi approvato, l'onere era addossato al capitolo 129 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55. Giustamente i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno spostato la decorrenza al 1957-58 indicando il corrispondente capitolo 162.

Spero che la Commissione vorrà senz'altro approvare i due emendamenti che ho illustrato.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Non so in questo momento cosa sia il capitolo 162 di cui si parla nel testo emendato dalla Camera. Dovrei, comunque, fare delle riserve circa questi prelevamenti su capitoli di bilancio per i quali è già previsto un impegno di spese. Ma desidero, in questa sede, non porre ostacoli alla approvazione del disegno di legge e non faccio perciò eccezione formale.

PRESIDENTE. Devo comunicare che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge nel testo emendato dalla Camera.

Circa lo spostamento della decorrenza, esso trova giustificazione nel fatto che molto tempo è trascorso dalla presentazione del disegno di legge al Senato.

ROFFI. Io vorrei fare una semplice dichiarazione. L'articolo 4, che prevede la composizione del Consiglio direttivo, è stato emendato dalla Camera con la semplice introduzione dell'obbligo, da parte del Ministro della pubblica istruzione, di sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Noi siamo perfettamente d'accordo circa l'emendamento, ma vorremmo, in questa occasione, ricordare la proposta fatta a suo tempo dalla nostra parte e che non fu accolta, per lo stesso articolo 4.

Noi proponemmo che il Consiglio direttivo fosse composto, oltre che da 21 membri scelti tra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro, anche da rappresentanti degli enti pubblici di cui sono previsti i contributi. Vero è che, secondo la lettera *b*) dell'articolo 5, i contributi non sono obbligatori, poichè si parla di « eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato ». Bisogna, tuttavia, tenere presente che questi Comuni, in base alla legge provinciale e comunale, non possono erogare dei contributi se non hanno dei loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'ente a cui danno il contributo.

È evidente perciò che se i Comuni non ottengono soddisfazione sotto questo aspetto, essi rifiuteranno il contributo. Poichè mi auguro che i contributi da parte dei Comuni ci siano, io rivolgo al Ministro, che ha il compito di proporre i 21 membri del Consiglio direttivo del Centro, la raccomandazione di cercare, preventivamente, di ottenere un accordo con gli enti, in modo da poter facilitare ad essi l'erogazione del contributo. Io credo che sarà facile stabilire un accordo che consenta ai Comuni di dare i contributi, avendo essi espresso, sia pure in via ufficiosa, il loro gradimento alla nomina di qualcuno dei membri del Consiglio direttivo, che si assuma il compito di tutelare gli interessi dei Comuni stessi e degli enti interessati.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Accolgo la proposta del senatore Roffi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Gli articoli dall'1 al 3 non hanno subìto modificazioni; ne do comunque lettura:

Art. 1.

È istituito, presso l'Università di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;

b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici e artistici;

c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'Alto Medioevo.

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

Art. 3.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 4 è stato modificato dalla Camera nel senso indicato dal relatore; ne do lettura.

Art. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il Presidente, il Vice Presidente e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.

Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati; ne do lettura.

Art. 5.

Il patrimonio del Centro è costituito:

a) di un contributo annuo dello Stato di lire 5.000.000;

b) di eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.

Art. 6.

La revisione contabile della gestione del Centro è affidata a due sindaci nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente articolo 2 stabilirà le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

Do ora lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera, che il relatore ha già illustrato:

Art. 7.

Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno 1954-55 » (2289) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie allo esercizio professionale ai laureati degli anni

accademici 1954-55 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIUA, *relatore*. Il disegno di legge posto oggi al nostro esame mi trova pienamente consenziente.

La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ha ripristinato, come è noto, l'esame di Stato per la abilitazione all'esercizio professionale, ed ha perciò abrogato le disposizioni relative all'abilitazione provvisoria.

Ne consegue che chi, pur avendone la facoltà, non ha richiesto la abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, non può più farlo dopo l'entrata in vigore della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, salvo l'eccezione espressamente prevista, a favore dei laureati dell'anno accademico 1954-55, per i quali l'articolo 7 della suddetta legge permette ancora il rilascio delle abilitazioni provvisorie.

Si è venuta a creare, dunque, ai fini della abilitazione provvisoria, tra laureati e diplomati degli anni antecedenti all'anno accademico 1954-55 e i laureati dell'anno accademico 1954-55 e successivi, una disparità di trattamento: cioè, un laureato nell'anno accademico 1952-53 si troverebbe in condizioni di inferiorità rispetto ad un laureato nell'anno accademico 1955-56.

Per ovviare a questo inconveniente, il disegno di legge posto oggi al nostro esame giustamente dispone che, anche i laureati in anni accademici precedenti all'anno 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, possano ottenere il rilascio dell'abilitazione provvisoria, purchè facciano domanda nei limiti e nei termini stabiliti.

Data l'urgente necessità di porre fine alla situazione di disparità di cui ho fatto cenno pocanzi, prego gli onorevoli colleghi di volere senz'altro approvare il disegno di legge.

LAMBERTI. L'urgenza del disegno di legge è estrema, come ha già accennato il collega Giua, poichè i concorsi per gli esami di Stato sono stati già banditi; quindi io mi associo pienamente — e mi auguro che il mio pensiero sia quello di tutta la Commissione — alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Essendo il disegno di legge presentato dal Ministro Moro, qui presente, è ovvia la sua adesione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 1378.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.